



COMUNE DI SIENA

Prot. n. 88499

Ord. n. 113

OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 120 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84046, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo (d'ora in avanti Gingillo), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Gingillo ha presentato memoria (prot. n. 85599) a propria difesa;

Gingillo ha formulato la sua memoria difensiva allegando tre filmati (Palio, quinta mossa, mossa valida), nella quale ha osservato e rilevato quanto segue:

1) [...] Dico subito che l'addebito non coglie nel segno perchè prospetta in modo errato quanto effettivamente accaduto. Infatti il sottoscritto nè al momento della partenza, ma nemmeno durante le fasi che l'hanno preceduta, mai ha abbassato il cavallo per portarsi dalla terza alla seconda posizione. Nella seconda posizione il sottoscritto si è in verità "trovato" ... Perchè la Contrada del Bruco, cui era stato assegnato il secondo posto, dopo un periodo di assoluta regolarità, ha deciso di lasciarlo e di spostarsi Come mostra il filmato ... c'è stato un primo periodo iniziale in cui tutto si è svolto regolarmente: mi riferisco al periodo che si conclude con la terza uscita dai canapi. ... Ad un certo punto il Bruco si sfilava ... Probabilmente anche per la situazione problematica tra i canapi a causa delle rivalità Oca-Torre e Aquila-Pantera ... Allego anche un altro spezzone di filmato ... Nel quale appare con chiarezza la mia volontà di mantenere la posizione assegnatami ... E' possibile apprezzare – al momento della partenza – la distanza tra lo steccato e la Tartuca che nega in radice "l'abbassamento del cavallo" ... Non ha potuto accorgersi il Mossiere – probabilmente a causa della prospettiva – richiamando le Contrade a non schiacciarsi verso il basso e determinando – erroneamente – l'Assessore alla proposta di addebito nei confronti del sottoscritto.

Nelle conclusioni Gingillo sostiene che all'atto della partenza non era al secondo per sua scelta e che non ha mai abbassato il cavallo e pertanto chiede di essere lasciato indenne da ogni proposta di sanzione.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. E' opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la

documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria di Gingillo, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 120 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia quanto segue.

In via preliminare è opportuno osservare che Gingillo chiama in causa il comportamento del fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il c. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria di Gingillo, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria, non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

a) L'A.D. concorda parzialmente con la ricostruzione di Gingillo. E' vero infatti che nei primi sedici minuti di mossa Tartuca, Bruco e Chiocciola rispettano sostanzialmente l'ordine di chiamata non lasciando presagire il successivo cambiamento di condotta. Indicativamente dal minuto 16:00 al minuto 18:44, infatti, Chiocciola e Bruco invertono il loro posto. Per l'A.D. sembra più un comportamento voluto da entrambi i fantini che potrebbe avere una spiegazione ragionevole, la Chiocciola cerca un naturale contatto con la Tartuca mentre il Bruco si posiziona in una parte di canape presumibilmente più tranquilla.

Indicativamente dal minuto 20:20 fino al minuto 29:00 circa (a parte l'uscita dai canapi) l'A.D. ritiene che da una parte il Bruco cerchi il secondo posto con scarsa determinazione e la Chiocciola abbassi il cavallo verso la Tartuca non facilitando dunque l'ingresso del Bruco tra le due Contrade. Nell'ultima fase della mossa, indicativamente dal minuto 30:30 sembra infine che si attui nuovamente da parte dei fantini quello scambio di posto come già rilevato nei minuti 16:00 - 18:44. Nel leggere l'intero svolgersi delle fasi della mossa appare evidente all'A.D. come la Chiocciola non abbia mai cercato recuperare il terzo posto assegnato dalla sorte, ma abbia tutt'altro agito per ridurre e ostacolare il posizionamento del Bruco, non rinvenendo pertanto le circostanze relative al rischio di sanzionare in maniera errata chi ha effettuato e chi ha subito il cambio di posto.

In ultimo è evidente che, al momento della mossa valida, Chiocciola e Bruco partano da posizioni invertite.

In merito alla tipologia di sanzione da proporre l'A.D. rileva una giurisprudenza univoca per tale fattispecie di violazione.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Gingillo in occasione della seconda prova, come disposto dall'art. 99, c. 5;


PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per le motivazioni contenute nel precedente punto a) cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Chiocciola per violazione dell'art. 101;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO
Giuseppe Giordano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Giordano', written over the printed name.

100